

N. 1488/14 R.G.N.R.
N. 527/15 R.G. Trib.
N. 304/16 R.G. Sent.



TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DATA DEL DEPOSITO
15/04/2016

DATA IRREVOCABILITÀ
.....

N.....R.G. Es.
N.CAMP. PEN.

REDATTA SCHEDA IL
.....

Il Tribunale di Locri in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario La Rosa, all'udienza del giorno 17 marzo 2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 527/15 R.G. Trib. a carico di:

, nato il a (RC) e residente a (RC), in via
, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Stilo Leo del foro di Locri;

LIBERO – ASSENTE

IMPUTATO

della contravvenzione di cui all'art. 44 comma 1° lettera B del D.P.R. 380/2001 perché in qualità di proprietario realizzava, in mancanza del permesso di costruire, in Via (foglio n. , particella n.) una tettoia con struttura in legno a falde inclinate (superficie di 5,70x8,50=mq. 48,50) avente altezza alla gronda di mt. 3,30 ed al colmo di mt. 4,00 pari ad una volumetria di mq. 177,00 con realizzazione di tamponatura esterna.

Fatto accertato in il 13/05/2014

Con le conclusioni, come da verbale, del Pubblico Ministero dott.ssa e dell'avvocato di fiducia nell'interesse dell'imputato.

Con l'assistenza del cancelliere.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso in data 17 luglio 2015, l'imputato veniva chiamato a rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

All'udienza del 15 ottobre 2015, nell'assenza dell'imputato, si disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della persona offesa ed il

processo veniva rinviato al 17 dicembre 2015, data in cui subiva un ulteriore differimento per le medesime ragioni.

All'udienza del 22 febbraio 2016 si dichiarava aperto il dibattimento e si ammettevano le prove come richieste dalle parti.

Successivamente si acquisiva copia conforme dell'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva prodotta dall'Ufficio di Procura.

Venivano quindi escussi

Concluso il loro esame, si revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori nella parte relativa alle deposizioni dei testi _____ avendo le parti concordemente rinunciato a tale prova.

Infine, all'udienza del 17 marzo 2016 si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice emetteva la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

2. _____ è proprietario di un immobile a _____ in via _____ n. _____, in cui lo stesso risiede.

Il predetto immobile è stato oggetto di un sopralluogo da parte di alcuni funzionari dell'area tecnica manutentiva del Comune di _____ il 26 maggio 2014, avendo ricevuto una segnalazione dal Comando dei Carabinieri, in persona del brigadiere _____.

In esito al suddetto controllo si è accertata la realizzazione di una tettoia con struttura in legno a falde inclinate della superficie di mq. 48,00 circa, per una volumetria complessiva di mq. 177,00.

L'intervento era stato eseguito sul solaio di un fabbricato ad un piano fuori terra, già esistente, ed al momento del sopralluogo l'opera risultava priva di rifiniture.

Poiché non era stata rilasciato alcun permesso per la realizzazione dei lavori appena descritti, in data 30 maggio 2014 veniva emessa un'ordinanza di demolizione delle opere abusive nei confronti del proprietario dell'immobile, l'odierno imputato.

Entro i novanta giorni successivi, dunque nei termini di legge, il _____ provvedeva alla demolizione dell'opera.

A riferire tali circostanze sono stati entrambi i testi escussi nel corso del dibattimento, oltre a risultare dalla documentazione in atti, in specie dall'ordinanza di demolizione del 30 maggio 2014 a firma del geometra _____.

L'avvenuta demolizione dell'opera abusiva, oltre ad essere stata comunicata dall'imputato, con inizio dei lavori il 26 agosto 2014 ed ultimazione il 3 settembre 2014, risulta dalla _____ nota del corpo di polizia municipale di Locri dell'11 settembre 2014, con allegate riproduzioni fotografiche.

3. Dalle prove assunte in dibattimento, come appena richiamate, è emersa la sussistenza del fatto ascritto al _____, essendo questi privo del necessario titolo abilitativo.

Ciò nonostante, ritiene questo Giudice che l'imputato non sia punibile in quanto la tipologia dell'intervento realizzato, una tettoia in legno, e le dimensioni dello stesso, inducono a qualificare l'offesa di particolare tenuità.

Ciò risulta anche dall'impiego dei materiali utilizzati, facilmente rimovibili come dimostra il numero di giorni necessario per provvedere alla demolizione dell'opera.

Tale circostanza assume rilievo anche per valutare le modalità dell'azione che, unitamente alla gravità del danno o del pericolo, sono richiamati tra gli indici di cui all'art. 133, comma primo, c.p. a cui rinvia appunto l'art. 131 bis c.p..

Ricorre anche l'altro presupposto necessario ai fini dell'applicazione della suddetta previsione normativa ovvero la non abitudine del comportamento.

L'imputato, come risulta dal casellario giudiziale in atti, presenta diversi precedenti, risalenti nel tempo (anni 1987-1989) e tutti per emissione di assegni a vuoto, fattispecie che non costituisce più reato.

A suo carico residua, dunque, una sola condanna per il delitto di cui all'art. 464 c.p., anch'essa risalente nel tempo e precisamente all'anno 2003.

Si tratta, in ogni caso, di illeciti che, per le caratteristiche della condotta che ne determina l'integrazione, nulla hanno a che vedere con il fatto per il quale il è imputato nel presente procedimento.

Questi va pertanto assolto dal fatto a lui ascritto perché non punibile.

Alla pronuncia della sentenza segue la revoca del decreto penale di condanna n. 460/14, stante l'opposizione allo stesso presentata dal Nucara.

Considerata la complessità della redazione della motivazione si indica in giorni novanta il termine per il suo deposito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 131-bis c.p. e 530 c.p.p.

assolve dal reato a lui ascritto perché non punibile, attesa la particolare tenuità del fatto.

Revoca il decreto penale di condanna n. 460/14 emesso nei suoi confronti.

Visto l'art. 544, comma terzo, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Locri, 17 marzo 2016

IL GIUDICE
(Mario La Rosa)
Mario La Rosa

